

Repertorio n. del

SCHEMA DI

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UFFICI AMMINISTRATIVI PRESSO IL P.O. "BASSINI" A CINISELLO BALSAMO (MI). CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002

TRA

l'A.S.S.T. NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata A.S.S.T., nella sua qualità di Legale Rappresentante, per brevità in seguito denominata "Azienda",

E

la Società con sede in P.IVA rappresentata dal Sig., nato a il, residente in, Via, iscritto all'Ordine della Provincia di al n., il quale agisce in qualità di Legale Rappresentante della citata società denominata di seguito "Società incaricata o Professionista"

Premesso:

- che, con deliberazione del.....n., è stato aggiudicato l'incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di un nuovo edificio da adibire ad uffici amministrativi presso il P.O. "Bassini" a Cinisello Balsamo (MI), a, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo pari/100, di cui/100 per l'offerta tecnica e/100 per l'offerta economica a seguito del ribasso offerto del% sull'importo posto a base d'asta pari a € 226.640,02;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda affida al Professionista l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di un nuovo edificio da adibire ad uffici amministrativi presso il P.O. "Bassini" a Cinisello Balsamo (MI).

Le attività di Direzione lavori previste dal presente disciplinare dovranno essere svolte con le modalità e le condizioni previste dall'art. 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e atti attuativi del decreto medesimo, per quanto applicabili e dal d.p.r. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore.

Le attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, dovranno essere svolte conformemente a quanto previsto dall'articolo 92 del d.lgs 81/2008.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso ri-

chiamati, le attività di cui sopra sono, inoltre, disciplinate dalle norme del codice civile, per quanto compatibili, e dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, quest'ultima limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale, e da ogni altra norma legislativa o regolamentare vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del d.lgs 50/2016, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta e comprende la direzione e il coordinamento della sicurezza di tutte le categorie di lavori afferenti all'appalto suindicato (opere civili, strutture e impianti tecnici).

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
- Ufficio della direzione lavori composto da almeno n. 3 addetti con qualifica di direttore operativo
- Contabilità dei lavori a corpo
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il personale tecnico minimo stimato necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto, individuato dal soggetto affidatario, dovrà comprendere almeno le seguenti professionalità:

- a) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore dei lavori;
- b) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore operativo e contabilità opere strutturali;
- c) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore operativo e contabilità opere impianti idrosanitari e termici;
- d) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore operativo e contabilità opere impianti elettrici;
- e) n. 1 professionista abilitato avente i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. con funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale potrà coincidere con le figure di cui sopra, se in possesso dei requisiti.

I professionisti indicati per lo svolgimento delle suddette funzioni potranno avvalersi di altre figure tecniche proprie dell'Ufficio di direzione lavori e assistenza al coordinamento per la sicurezza eventualmente proposto dall'affidatario in sede di offerta, costituito da professionisti individuati da indicare in detta sede, abilitati allo svolgimento dei compiti di seguito elencati, ferma restando l'onnicomprendività del compenso determinato come specificato negli atti di gara:

- attività di ispettore di cantiere;
- attività di assistenza al C.S.E.

ART. 3 - COMPENSI

In relazione all'esito della procedura di affidamento, sulla base dei corrispettivi previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, il Professionista incaricato ha offerto un ribasso contrattuale del%, per cui il corrispettivo per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, comprensivo di spese, risulta pari a € oltre oneri previdenziali e fiscali,

Si precisa che il ribasso contrattuale dovrà essere applicato anche alla voce "spese".

Tutte le spese sono conglobate in un'unica aliquota percentuale (24,50%), con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Rimangono a carico dell'Azienda il pagamento della CNPAIA (4%) e il pagamento dell'I.V.A. (22%).

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi avverrà in corrispondenza degli Stati di avanzamento lavori liquidati in favore dell'appaltatore fino alla concorrenza del 90% dell'importo dell'onorario.

Il pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% avverrà in unica soluzione alla sottoscrizione del certificato di collaudo.

I compensi saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato.

ART. 5 – DURATA

La durata del servizio coincide con il tempo di realizzazione delle opere che viene stimato in 8 mesi e ulteriori, massimi, 6 mesi fino all'emissione del collaudo.

Art. 6 - COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il professionista incaricato è innanzitutto responsabile del rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione delle opere e della conformità delle stesse rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto e nel progetto esecutivo dei lavori in corso di esecuzione.

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a) garantire, a partire dalla data del conferimento del presente incarico e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, l'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1, 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal d.p.r. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che intervenissero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili;
- b) garantire l'assistenza per adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti, quali adempimenti Anac, pubblicità, subappalti e subaffidamenti in genere;
- c) verificare puntualmente il rispetto dei tempi di esecuzione delle opere, così come definiti negli atti contrattuali dell'appalto e sintetizzati dall'impresa esecutrice nel programma esecutivo dei lavori. Dovranno inoltre essere accuratamente definite le modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti, eventualmente, anche i pareri di tutti gli uffici preposti alle necessarie autorizzazioni, entro il termine previsto dagli atti contrattuali, nel rispetto delle previsioni regolamentari;
- d) garantire la opportuna presenza in cantiere, l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
- e) provvedere all'accettazione dei materiali in cantiere conformemente alla normativa vigente;
- f) conservare e mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, in particolare per quanto riguarda la redazione e l'aggiornamento quotidiano del giornale dei lavori, nonché aggiornare tempestivamente, entro il termine dell'emissione degli Stati di avanzamento lavori e comunque entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta loro maturazione, tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto sia per quanto concerne quelle relative allo Stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

- g) garantire, senza ulteriori compensi, la partecipazione a riunioni collegiali, indette dal RUP anche in orari serali, a semplice richiesta dello stesso;
- h) produrre al RUP una relazione periodica sull'andamento dei lavori con valutazioni e considerazioni in particolare sulla produttività dell'impresa esecutrice, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tale relazione dovrà altresì contenere:
- la descrizione dello stato dei lavori al momento della maturazione dell'importo di ciascuno Stato di avanzamento lavori;
 - lo stato di corrispondenza tecnico-economica tra i lavori eseguiti e gli importi previsti nel Computo metrico estimativo o nella lista delle lavorazioni;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma esecutivo dei lavori.
- i) garantire la tempestiva redazione degli atti tecnici (verbali, relazioni, istanze, atti economici, contabili, grafici, ecc.) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, di competenza del Direttore lavori relative anche all'agibilità dell'opera, compresi quelli relativi all'eventuale collaudo statico e tecnico-amministrativo;
- j) svolgere tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte dell'impresa esecutrice e trattazione delle stesse nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa applicabile all'appalto di lavori oggetto del servizio che si sta affidando;
- k) comunicare al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redigere processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore;
- l) garantire i necessari contatti, nonché le eventuali risposte di carattere tecnico, tramite i competenti uffici della stazione appaltante, con le aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi, per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici;
- m) assicurare, ove necessario, la predisposizione di varianti al progetto, previa immediata comunicazione al RUP mediante circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale, nonché l'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia stessa, che potrà essere predisposta solo dopo l'autorizzazione scritta della Stazione appaltante, per il tramite del RUP;
- n) il Direttore dei lavori non potrà in alcun modo disporre variazioni, anche minime, delle lavorazioni complessive, senza l'autorizzazione scritta del RUP;
- o) sono escluse dall'incarico, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate e con il presente contratto, quelle di seguito elencate:
- l'attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e fatta salva la cooperazione con il responsabile del procedimento, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - la verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.p.r. n. 380 del 2001;
 - il collaudo tecnico-amministrativo;
- p) fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001:
- al Direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'incarico;
 - il Direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'impresa esecutrice, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

L'Azienda si riserva ampia facoltà di rivalsa per eventuali danni arrecati dal tardivo od omesso adempimento delle suddette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori.

Art. 7 - COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare, durante la realizzazione dell'opera, dovrà:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità dei piani operativi della sicurezza, da considerarsi quali piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al citato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato XV del d.lgs. 81/2008;
- d) adeguare il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma, lettera b), del d.lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- e) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- f) verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- g) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- h) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- i) segnalare alla stazione appaltante al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del d.lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
- j) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- k) effettuare, ferma restando l'autonomia professionale del ruolo di CSE, l'attività di verifica in cantiere in funzione delle attività che vi si svolgono, impegnandosi ad eseguire i sopralluoghi stabiliti nell'offerta di gara;
- l) partecipare, anche tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, a sopralluoghi, trasferite, rilievi di qualsiasi natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP/ Responsabile dei lavori o dal DL;
- m) assistere la stazione appaltante ed il Responsabile dei lavori nei rapporti con autorità ed enti terzi;
- n) provvedere all'attivazione, in proprio o tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, alla fornitura di debita assistenza durante tutta la durata contrattuale dell'incarico;
- o) relazionare periodicamente per iscritto al Responsabile dei lavori circa lo svolgimento della propria attività con cadenza almeno mensile;
- p) relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori o al RUP su ogni situazione che non gli

consenta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.

ART. 8 - OBBLIGHI LEGALI

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. I professionisti incaricati sono organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e servizi dell'Azienda committente; sono obbligati ad eseguire quanto affidato loro secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Azienda medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi rispettando i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi.

Essi sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del d.lgs. 50/2016.

I professionisti incaricati sono personalmente responsabili degli atti loro affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza e sono obbligati alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta della Stazione appaltante è preclusa al soggetto affidatario e ai professionisti incaricati ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla Stazione appaltante.

Il soggetto affidatario e i professionisti incaricati devono astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovessero essere in qualche modo essere interessati sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Azienda committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi della Stazione appaltante; i professionisti incaricati devono coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni; in particolare essi devono rapportarsi, tra l'altro, per quanto necessario, col Rup, col Collaudatore statico e col Collaudatore in corso d'opera, nonché con i loro eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dei professionisti predetti durante il loro svolgimento; il soggetto affidatario deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Stazione appaltante qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del contratto.

ART. 9 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI COMPRESI NELL'INCARICO

a) L'affidatario è obbligato senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Azienda, nonché quando le circostanze, le condizioni, lo stato d'avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o opportuno. L'affidatario è obbligato a far tempestivamente presente all'Azienda evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o di razionalizzazione.

b) Fermo restando quanto sopra, i professionisti incaricati sono inoltre obbligati, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Azienda o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso dell'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Azienda committente ed anche in orari serali.

Sono inoltre compresi nei corrispettivi:

c) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti d'assenso che si rendessero necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico, con particolare riferimento a quelli relativi all'autorizzazione sismica ed alla prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e con gli organismi competenti al rilascio;

d) gli adempimenti necessari ad ottemperare a quanto eventualmente richiesto da Enti preposti al controllo in cantiere (ATS, Azienda) durante l'esecuzione dei lavori;

In caso di società d'ingegneria il direttore tecnico o altro ingegnere o architetto da lui dipendente laureato e abilitato all'esercizio della professione, e iscritto al relativo albo professionale sarà delegato dalla società stessa a controfirmare tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, l'affidatario si impegna a rispettare il codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico affidatogli, impegnandosi altresì a farlo rispettare agli altri tecnici responsabili, collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento, con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, del d.p.r. citato, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7 del medesimo d.p.r., comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo del 1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di particolare gravità del fatto oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra soggetto aggiudicatario e Azienda committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 11 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Soggetto affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Soggetto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È in facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del Direttore dei lavori, del CSE, e, comunque, dei componenti dell'eventuale Ufficio di direzione dei lavori e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, il Soggetto affidatario ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio di direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

La Stazione appaltante ha altresì facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 12.1 Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle somme pagate in più, l'Affidatario ha costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza assicurativa n. emessa dalla Società, in data di importo di €, pari al ..% dell'importo del presente incarico. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Azienda.

La suddetta garanzia prevede il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta dell'Azienda entro 15 giorni, con espressa rinuncia a qualsiasi preventiva contestazione od eccezione ed anche in caso di opposizione da parte del debitore principale.

In ogni caso i diritti dell'Azienda derivanti dalla garanzia fideiussoria rimarranno salvi fino all'integrale estinzione di ogni e qualsiasi esposizione nei confronti dell'Aggiudicatario.

L'Azienda si obbliga, da parte sua, a comunicare l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo delle opere alla società assicuratrice, con conseguente estinzione della garanzia fidejussoria.

La garanzia potrà essere parzialmente svincolata in ragione dell'importo dei servizi svolti relativamente a ogni stato di avanzamento dei lavori.

Art. 12.2 Polizza di assicurazione responsabilità professionale

L'Affidatario ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile professionale per i soggetti incaricati della Direzione lavori e Coordinamento in fase di esecuzione, estesa al danno dell'opera dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi oggetto del presente Disciplinare, n. emessa dalla Società, in data di importo di €

La polizza prevede una durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo e un massimale pari al 10% dei lavori progettati.

(Nel caso in cui l'Affidatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.)

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Azienda.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il **CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Eventuale inadempimento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 14 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto e meritevoli di approvazione, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 – RECESSO

L'Azienda, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente incarico, nonché delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, che non si fosse potuta definire in via amministrativa, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui alla legge 02/03/1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e firmato
Milano, li

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

-

L'AZIENDA COMMITTENTE

-